Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 21 settembre 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 luglio 1974, n. **446.**

Adesione all'accordo de L'Aja del 6 giugno 1947, relativo alla creazione di un Ufficio internazionale dei brevetti, riveduto a L'Aja il 16 febbraio 1961 e sua esecuzione ed approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale dei brevetti per l'istituzione di un'agenzia dell'Istituto in Italia, concluso a Roma il 17 aprile 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'accordo de L'Aja del 6 giugno 1947 relativo alla creazione di un Ufficio internazionale dei brevetti, riveduto a L'Aja il 16 febbraio 1961, con relativo protocollo.

E' approvato l'accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale dei brevetti per l'istituzione di una agenzia dell'Istituto in Italia, concluso a Roma il 17 aprile 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 20 e 17 degli accordi stessi.

Art. 3.

Per provvedere alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, ivi comprese quelle relative alla installazione dell'agenzia di cui all'articolo 1 ed al concorso negli oneri di funzionamento dell'agenzia stessa, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni in ragione di anno da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 350 milioni in ragione di anno, si provvede, per ognuno degli anni finanziari 1973 e 1974 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1974

LEONE

RUMOR — MORO — ZAGARI — TAVIANI — COLOMBO — DE MITA — BERTOLDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

ACCORD DE LA HAYE DU 6 JUIN 1947 RELATIF A LA CREATION D'UN BUREAU INTERNATIONAL DES BREVETS REVISE A LA HAYE LE 16 FEVRIER 1961.

Les Etats contractants,

Vu l'article 15 de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et révisée en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958;

Conscients de l'intérêt qui s'attache à modifier certaines dispositions de l'accord relatif à la création d'un Bureau international des brevets, signé à La Haye le 6 juin 1947;

Ont désigné à cette fin des plénipotentiaires, lesquels sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1.

1. Le Bureau international des brevets, créé par l'accord de La Haye du 6 juin 1947, dénommé Institut international des brevets, est chargé d'établir des avis motivés sur la nouveauté des inventions, objet de demandes de brevet reçues ou de brevets délivrés par l'administration nationale de chacun des Etats membres ou par toute organisation internationale intergouvernementale qui, répondant à la définition de l'article 2, est membre de l'Institut.

Au sens du présent accord, ne sont pas considérées comme demandes de brevet reçues par l'administration nationale d'un Etat membre les demandes qui sont déposées auprès de cette administration à seule fin de leur transmission à l'administration d'un autre Etat ou à une organisation internationale intergouvernementale.

2. Des avis d'une nature autre que celle des avis prévus au paragraphe 1 du présent article peuvent en outre, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration institué par l'article 6, être fournis par l'Institut sur les inventions visées audit paragraphe.

3. Accessoirement, l'Institut peut procéder, pour le compte de tout requérant, à toute recherche documentaire sur l'état de la technique.

Article 2.

Toute organisation internationale intergouvernementale ayant pour mission l'octroi de brevets d'invention et qui confie à l'Institut le soin d'établir des avis motivés tels qu'ils sont prévus à l'article 1, paragraphes 1 ou 2, peut, par la voie d'un accord conclu avec l'Institut dans les conditions fixées à l'article 9, paragraphe 1, devenir membre de l'Institut avec les droits et obligations définis aux articles 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 et 17 du présent accord ainsi qu'à l'article 1 du protocole.

Ce protocole fait partie intégrante du présent accord.

Article 3.

L'avis motivé visé à l'article 1, paragraphe 1, est un avis documentaire fondé sur une recherche dont la nature et l'étendue sont fixées dans l'article 1, paragraphes 1, 2 et 3 du protocole.

Article 4.

Les Etats membres s'engagent à prévoir dans leur législation nationale ou par la voie d'accords internationaux que tout ou partie des demandes de brevet ou des brevets ayant effet sur leur territoire font obligatoirement l'objet d'un avis motivé tel qu'il est visé à l'article 1, paragraphe 1.

Article 5.

Pour être en mesure de remplir sa mission, l'Institut a le droit d'obtenir gratuitement des Etats ou organisations membres les fascicules de brevets délivrés et les demandes de brevet publiées par les administrations de ces Etats ou par ces organisations.

Article 6.

1. L'Institut est administré par un conseil d'administration composé des représentants des Etats ou organisations membres à raison d'un représentant par Etat ou organisation.

2. Tout Etat membre peut, le cas échéant, confier au représentant d'un autre Etat membre sa représentation au conseil. Aucun membre du conseil ne peut cependant représenter plus de deux Etats.

3. Le conseil arrête son règlement intérieur et désigne chaque année son président. Il se réunit à l'initiative de son président, d'un tiers de ses membres ou, en cas d'urgence, du directeur de l'Institut.

Article 7.

Outre les tâches qui lui sont dévolues en vertu d'autres dispositions du présent accord, le conseil d'administration arrête la politique générale de l'Institut, réglemente et contrôle l'activité de ce dernier et notamment:

(1) établit les règlements nécessaires à la mise en oeuvre du présent accord et contrôle l'application de ces règlements;

(2) vote annuellement le budget et, éventuellement, les budgets modificatifs ou additionnels et en contrôle l'exécution;

(3) vérifie et approuve les comptes et l'inventaire annuels;

(4) approuve le rapport annuel sur l'activité de l'Institut;

(5) nomme le directeur et le contrôleur financier de l'Institut parmi les ressortissants des Etats membres, fixe la rémunération de l'un et de l'autre et les avantages accessoires dont ils bénéficient et exerce sur eux le pouvoir disciplinaire;

(6) donne les directives générales nécessaires au directeur ainsi que toutes instructions utiles au contrôleur financier et s'assure de leur exécution;

(7) fixe la liste des emplois de direction et, après avis du directeur, nomme les titulaires de ces emplois, fixe leur rémunération et les avantages accessoires dont ils bénéficient et exerce sur eux le pouvoir disciplinaire;

(8) arrête le statut du personnel;

(9) fixe les effectifs et le barême des rémunérations des agents ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires dont ils bénécient;

(10) autorise le directeur à exercer la capacité juridique de l'Institut conformément aux dispositions de l'article 11.

Article 8.

1. Pour toute décision du conseil d'administration nécessitant un vote, il est procédé à un scrutin dans lequel le représentant de tout Etat ou organisation membre dispose une voix.

Toutefois, pour les questions ayant une incidence sur la contribution annuelle d'un Etat ou d'une organisation membre et quel que soit le résultat de ce scrutin, le représentant de tout Etat ou organisation membre peut exiger un nouveau scrutin dans lequel l'attribution des voix est réglée conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. La décision résulte de ce nouveau scrutin.

2. Dans ce nouveau scrutin, le représentant de chaque Etat ou organisation membre dispose de dix voix, auxquelles s'ajoute un nombre de voix égal au quotient de la division du montant de la contribution annuelle de cet Etat ou de cette organisation, telle qu'elle est définie à l'article 13, paragraphe 3, par l'unité de compte défini à l'alinéa 3 du présent paragraphe.

Le nombre des voix ainsi attribué est arrondi au nombre entier supérieur. Toutefois, le nombre total des voix attribué au représentant d'un Etat ou d'une organisation membre ne peut excéder le quintuple du nombre total de voix dont dispose le représentant d'un autre Etat ou d'une autre organisation membre.

L'unité de compte est égale au quotient de la division de la somme des contributions annuelles des Etats et organisations membres par le nombre obtenu en multipliant par dix le nombre des Etats et organisation membres.

3. Le nombre des voix attribué au représentant de chaque Etat ou organisation membre est déterminé au début de chaque année sur la base des contributions concernant la pénultième année.

4. Pour la période qui suit l'accession d'un Etat ou d'une organisation, pendant laquelle les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent être appliquées, le nombre des voix dont dispose le représentant de cet Etat ou de cette organisation membre est fixé par le conseil.

Article 9.

1. Requièrent la majorité des deux tiers du total des voix dont disposent les représentants des Etats et organisations membres, les décisions du conseil d'administration concernant:

(*a*) la conclusion d'accords avec des Etats ou des organisations internationales intergouvernementales ainsi que l'adoption ou la modification des règlements nécessaires à l'application desdits accords;

(*b*) l'adoption ou la modification des règlements nécessaires à l'application du présent accord, y compris ceux relatifs aux statuts des différentes catégories de personnel;

(*c*) l'établissement des avis visés à l'article 1, paragraphe 2;

(*d*) la nomination du directeur;

(*e*) la modification du plan comptable prévu à l'article 13, paragraphe 2;

(*f*) la création des services décentralisés visés à l'article 17.

2. Les autres décisions requièrent la majorité simple du total des voix émises pour ou contre.

En cas de partage des voix, il est procédé à un second vote; tout nouveau partage des voix équivaut à un rejet de la décision proposée.

Article 10.

Le directeur assure la gestion de l'Institut conformément aux dispositions du protocole, aux règlements établis par le conseil d'administration et aux directives générales de ce dernier.

Article 11.

1. L'Institut a la personnalité juridique. Dans chacun des Etats membres, il jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale.

2. L'exercice de la capacité juridique de l'Institut est confié au directeur dans les limites fixées par le protocole.

Article 12.

1. Les Etats et les organisations membres versent une cotisation initiale.

2. La cotisation initiale des Etats est déterminée par le nombre d'unités de la classe dans laquelle ils se trouvent rangés par application des dispositions prévues à l'article 13, paragraphes 8 et 9, de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée a Paris le 20 mars 1883 et révisée en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958. Le montant de l'unité est égal à la contre-valeur de deux kilogrammes d'or fin au cours de bourse du pays du siège de l'Institut à la date de l'accession.

3. La cotisation initiale des organisations est déterminée par l'accord conclu avec l'Institut visé à l'article 2.

Article 13.

1. Les dépenses annuelles de l'Institut sont couvertes par:

(*a*) les contributions annuelles des Etats et organisations membres;

(*b*) la rémunération des services mentionnés à l'article 1, paragraphe 3;

(*c*) toutes les autres recettes et notamment les revenus provenant des biens de l'Institut.

2. Les dépenses annuelles de l'Institut sont réparties en dépenses de gestion et dépenses d'examen.

La répartition se fait suivant un plan comptable arrêté par le conseil d'administration à la majorité simple et, le cas échéant, modifié à la majorité qualifiées visée à l'article 9, paragraphe 1. Ce plan comptable est établi sur un rapport d'experts-comptables désignés par le conseil.

Sur la base de ce plan comptable, le conseil détermine le pourcentage des dépenses de gestion. Ce pourcentage est fixé tous les cinq ans pour la période quinquennale suivante.

3. Les contributions annuelles des Etats et organisations membres couvrent le montant des dépenses annuelles, déduction faite de la rémunération et des recettes visées au paragraphe 1, lettres (*b*) et (*c*), du présent article.

La fraction couvrant les dépenses de gestion est répartie entre les Etats et organisations membres proportionnellement à des coefficients qui, pour chacun d'eux, sont égaux au quotient arrondi à l'unité supérieure de la division par mille du nombre des demandes de brevet reçues par l'administration de chaque Etat ou par chaque organisation au cours de l'année concernant l'exercice budgétaire en cause.

La fraction couvrant les dépenses d'examen est répartie proportionnellement au nombre des avis, mentionnés, à l'article 14, demandés à l'Institut au cours de l'exercice budgétaire en cause.

4. Le conseil fixe avant le commencement de chaque exercice budgétaire le montant provisoire des contributions couvrant les dépenses de gestion que chaque Etat ou organisation membre doit verser au cours dudit exercice ainsi que le tarif forfaitaire applicable pendant l'exercice en cause aux demandes d'avis mentionnées à l'article 14.

Les versements ainsi effectués constituent des avances sur les contributions annuelles des Etats ou organisations membres dues au titre de l'exercice budgétaire en cause.

5. En vue de la détermination des contributions annuelles visées ci-dessus, le conseil fixe, pour les avis prévus à l'article 1, paragraphe 2, du présent accord et à l'article 1, paragraphes 2 et 3, du protocole, des coefficients proportionnels à l'importance des travaux nécessités par l'établissement de tels avis, par référence à celle des travaux qu'exige l'établissement des avis fondés sur la recherche définie à l'article 1, paragraphe 1, du protocole.

6. Le conseil fixe le montant de la rémunération des services visés à l'article 1, paragraphe 3; ce montant ne peut être inférieur à l'ensemble des frais de gestion et d'examen nécessités par la prestation de tels services.

Article 14.

1. Pour la détermination de la fraction des contributions annuelles de chaque Etat membre prévue à l'article 13, paragraphe 3, alinéa 3:

(*a*) sont pris en considération les avis motivés visés à l'article 1, paragraphes 1 et 2, requis ou transmis par l'administration nationale de cet Etat;

(*b*) peuvent en outre, sous réserve d'une notification à l'Institut, être pris en considération les avis motivés visés à l'article 1, paragraphes 1 et 2, requis par les personnes physiques ou morales dans des conditions que cet Etat membre a déterminées.

2. En ce qui concerne les organisations membres, seuls sont pris en considération pour la détermination de la fraction de la contribution annuelle prévue à l'article 13, paragraphe 3, les avis motivés visés à l'article 1, paragraphes 1 et 2, requis par ces organisations.

Article 15.

1. L'Institut peut participer à la préparation ou à la mise en oeuvre d'accords internationaux relatifs à la protection de la propriété industrielle dans la mesure où ces accords intéressent son activité.

2. Il peut être représenté au sein des organisations créées par ces accords.

Article 16.

1. Le siège de l'Institut est fixé à La Haye.

2. L'Institut est placé sous la protection du Gouvernement des Pays-Bas.

Article 17.

1. Lorsque l'établissement des avis demandés par un Etat ou une organisation membre exige des recherches documentaires dans une langue autre que *l'allemand, l'anglais, le français et le néerlandais,* l'Institut peut, pour assumer cette tâche, créer des services décentralisés; les charges financières supplémentaires qui peuvent en résulter sont supportées par cet Etat ou cette organisation.

2. La même faculté est ouverte à l'Institut pour satisfaire aux besoins particuliers des Etats ou organisations membres.

Article 18.

1. Le présent accord est ouvert jusqu'au 31 décembre 1961 à la signature de tout Etat partie à la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et révisée en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958.

2. Il sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.

Article 19.

1. Le présent accord entre en vigueur un mois après le dépôt de tous les instruments de ratification des Etats signataires qui sont parties à l'accord du 6 juin 1947.

2. A l'égard de tout Etat signataire, non partie à l'accord du 6 juin 1947, le présent accord entre en vigueur à la date prévue au paragraphe 1 du présent article si le dépôt de l'instrument de ratification a précédé celui du dernier des instruments de ratification visés audit paragraphe, ou, si le dépôt de l'instrument de ratification est effectué postérieurement, un mois après ce dépôt.

Article 20.

1. Tout Etat non signataire, qui est partie à la convention visée à l'article 18, peut adhérer au présent accord.

2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.

3. L'adhésion produit ses effets à la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Si l'instrument d'adhésion est déposé postérieurement à cette date, l'adhésion produit ses effets un mois après ce dépôt, à moins qu'une date ultérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion.

Article 21.

Tout Etat partie au présent accord peut le dénoncer par notification écrite adressée au Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas. La dénonciation prend effet au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas a reçu cette notification.

Article 22.

1. Le présent accord sera soumis à des révisions périodiques, notamment en vue d'y introduire des modifications de nature à améliorer les services rendus par l'Institut et à développer, le cas échéant, le champ de son activité.

2. Dans l'intervalle de ces révisions, le protocole ainsi que son annexe pourront être modifiés par une conférence de représentants des Etats membres avec effet immédiat, à moins que la conférence n'ait fixé une date ultérieure pour l'entrée en vigueur des modifications. Ces modifications sont décidées à l'unanimité des Etats représentés.

Article 23.

Le Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas notifie aux Etats signataires ou adhérents:

(1) les signatures et le dépôt des instruments de ratification;

(2) le dépôt des instruments d'adhésion et la date à laquelle ces adhésions prennent effet;

(3) la date à laquelle le présent accord entre en vigueur en vertu des dispositions de l'article 19;

(4) les dénonciations visées à l'article 21 et la date à laquelle elles prennent effet;

(5) le texte des modifications apportées au protocole et à son annexe dans les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent accord.

Fait à La Haye, le 16 février 1961 en un seul exemplaire en langue française qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique, par ce dernier Gouvernement, au Gouvernement de chacun des Etats signataires ou adhérents.

Pour la Belgique:

Van der Straten-Hamels

Pour la France:

A. Jordan - G. Finniss

Pour le Luxembourg:

J. Kremer

Pour le Maroc:

Pour Monaco:

Jean Rey

Pour les Pays-Bas:

G. Veldkamp - C. J. De Haan

Pour la Suisse:

Hans Morf

Pour la Yougoslavie:

Vladimir Savic sous réserve de ratification

Pour la Turquie:

PROTOCOLE

Article 1.

1. Pour la recherche visée à l'article 3 de l'accord les documents mentionnés dans l'annexe au présent protocole constituent le minimum de la documentation à consulter. Sont pris en considération les documents contenus dans les subdivisions de la classification en usage à l'Institut auxquelles appartient par sa nature l'invention soumise à l'examen et les documents contenus dans les subdivisions apparentées.

2. Tout Etat ou toute organisation membre a le droit d'exiger des avis fondés sur une recherche plus limitée que celle définie au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, sauf décision contraire du conseil d'administration prise à l'unanimité, ce droit ne peut être exercé à l'égard des demandes de brevet ou des brevets qui, en vertu de la revendication d'un droit de priorité, concernent la même invention qu'une autre demande de brevet ou qu'un autre brevet ayant fait l'objet d'un avis antérieur fondé sur une recherche telle qu'elle est définie au paragraphe 1 du présent article.

3. Sous réserve de l'accord préalable du conseil tout Etat ou toute organisation membre peut obtenir des avis fondés sur une recherche plus étendue que celle définie au paragraphe 1 du présent article.

Article 2.

Dans les limites de la compétence qui lui est dévolue par l'article 10 de l'accord, le directeur:

(1) prépare et exécute le budget;

(2) présente au conseil d'administration les comptes et l'inventaire annuels;

(3) recrute et nomme les agents à l'exclusion de ceux visés à l'article 7, chiffres (5) et (7), de l'accord;

(4) statue sur l'avancement des agents qu'il nomme et exerce sur eux le pouvoir disciplinaire;

(5) soumet annuellement un rapport au conseil sur l'activité de l'Institut;

(6) a le droit d'assister aux délibérations du conseil, sauf dans les cas prévus à l'article 7, chiffre (5), de l'accord et lorsque ces délibérations ne concernent que les membres du conseil.

Article 3.

L'autorisation du conseil d'administration, attestée par la signature de son président, est requise pour l'exercice de la capacité juridique de l'Institut dans les cas suivants:

(1) les actions en justice à l'exception de celles qui ont un caractère conservatoire;

(2) les actes concernant l'acquisition et l'aliénation de biens immeubles, ceux affectant la propriété de tels biens, ainsi que ceux relatifs à la construction d'immeubles;

(3) tous autres actes portant sur des transactions dont le montant dépasse la contre-valeur de vingt kilogrammes d'or fin.

Article 4.

En cas d'absence prolongée du directeur ou de vacance de son emploi, les pouvoirs prévus à l'article 10 de l'accord et à l'article 2 du présent protocole sont exercés par l'agent désigné à cet effet par le conseil d'administration.

ANNEXE AU PROTOCOLE

Liste des documents visés à l'article 1, paragraphe 1, du protocole qui doivent figurer dans la documentation utilisée par l'Institut international des brevets:

A. *Brevets*

1. Brevets allemands à partir de l'année 1877
2. Brevets américains (Etats-Unis d'Amérique) . 1921
3. Brevets belges 1926
4. Brevets britanniques . . . 1909
5. Brevets français 1902
6. Brevets luxembourgeois 1947
7. Brevets néerlandais 1912
8. Brevets suisses 1940

B. *Demandes de brevets publiées*

1. Demandes de brevets allemands à partir de l'année 1957
2. Demandes de brevets néerlandais 1912
3. Demandes de brevets suisses 1961

C. *Publications périodiques et livres techniques*

Les publications périodiques et livres techniques rédigés en allemand, anglais, français ou néerlandais, sélectionnés parmi les plus importants.

La documentation mentionnée sous *A*, *B* et *C* est tenue à jour régulièrement.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE DEI BREVETTI PER L'ISTITUZIONE DI UN'AGENZIA DELL'ISTITUTO IN ITALIA.

Il Governo italiano e l'Istituto internazionale dei brevetti, in seguito denominati rispettivamente « il Governo » e « l'Istituto »,

Visto l'accordo de L'Aja del 6 giugno 1947 relativo alla creazione di un Ufficio internazionale dei brevetti riveduto a L'Aja il 16 febbraio 1961, in seguito denominato « Accordo de L'Aja riveduto »,

Considerato che è necessario istituire in Italia un servizio decentralizzato dell'Istituto per classificare ed aggiornare la documentazione in lingua italiana al fine di poter eseguire su di essa le ricerche sullo stato della tecnica nell'interesse sia dell'Italia sia degli altri Paesi; hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Con l'entrata in vigore del presente accordo, l'Istituto, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prende i provvedimenti necessari per la creazione e il funzionamento di un servizio decentralizzato a Roma denominato « Agenzia italiana dell'Istituto internazionale dei brevetti », denominato in seguito « Agenzia ».

Articolo 2.

(1) In applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 dell'accordo de L'Aja riveduto, l'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, denominato in seguito « U.C.B. », rimette gratuitamente all'agenzia tutta la documentazione relativa ai brevetti italiani che è necessaria per l'adempimento dei compiti dell'agenzia.

(2) L'U.C.B. rimette, inoltre, gratuitamente all'agenzia, in quanto ne disponga i fascicoli dei brevetti rilasciati dagli Stati esteri, come pure i bollettini dove sono pubblicate le informazioni relative ai detti brevetti.

(3) Il Governo, le amministrazioni italiane, gli enti e le imprese italiane interessate possono mettere a disposizione dell'agenzia la documentazione che, d'accordo con l'Istituto, ritengono utile all'adempimento dei compiti dell'agenzia stessa.

(4) L'agenzia si procura qualsiasi altra documentazione bibliografica in lingua italiana che, di comune accordo tra l'U.C.B. e l'Istituto, è considerata necessaria all'adempimento dei suoi compiti.

Articolo 3.

(1) L'agenzia raccoglie e aggiorna la documentazione prevista all'articolo 2. Essa procede, inoltre, alla classificazione, secondo la classificazione internazionale, della parte di detta documentazione in lingua italiana.

(2) L'agenzia procede, nella documentazione in lingua italiana, a tutti i lavori di ricerca sullo stato della tecnica che rientrano nelle attività dell'Istituto. Le modalità di esecuzione di detti lavori sono determinate nell'accordo di lavoro previsto all'articolo 7.

(3) Secondo le modalità stabilite di comune accordo dall'U.C.B. e dall'Istituto, l'agenzia mette a disposizione del pubblico, per consultazione:

a) i brevetti classificati secondo l'ordine numerico progressivo;

b) la documentazione classificata secondo la classificazione internazionale.

(4) L'agenzia può anche essere incaricata, sia a richiesta del Governo e delle amministrazioni italiane che, con il loro accordo, di enti, di industrie e di qualsiasi altro interessato, della diffusione, a pagamento, di fascicoli mensili contenenti informazioni relative a tale documentazione.

(5) Inoltre l'agenzia sarà incaricata di elaborare qualsiasi rapporto conseguente alle domande che le saranno state presentate. A richiesta dell'Istituto, essa potrà essere incaricata di elaborare qualsiasi rapporto in lingua italiana e di effettuare qualsiasi traduzione.

Articolo 4.

(1) L'U.C.B. e qualsiasi persona fisica o morale abilitata, ai sensi del regolamento di applicazione dell'accordo de L'Aja riveduto, a presentare all'Istituto domande di pareri, di studi o di ricerche ed aventi il loro domicilio, la residenza, la sede o uno stabilimento sul territorio della Repubblica italiana, depositeranno dette domande presso l'agenzia, secondo le modalità stabilite nell'accordo di lavoro previsto dall'articolo 7.

(2) Le persone abilitate a usufruire dei servizi dell'Istituto diverse da quelle indicate al comma (1) del presente articolo presenteranno le loro domande presso la sede dell'Istituto.

Articolo 5.

Qualora un accordo intergovernativo, del quale l'Italia fosse parte, istituisca procedure internazionali che consentano, previo accordo con l'Istituto, la facoltà di effettuare direttamente presso questo il deposito di domande di brevetto, le domande provenienti dall'Italia potranno essere depositate in lingua italiana presso l'agenzia.

Articolo 6.

L'Istituto e l'agenzia prenderanno ogni misura necessaria per assicurare il rispetto delle disposizioni della legislazione italiana relativa al segreto delle domande di brevetto e dei brevetti nonchè la salvaguardia del segreto professionale.

Articolo 7.

Le modalità secondo le quali la documentazione è messa a disposizione dell'agenzia dall'U.C.B., nonchè le condizioni ed i termini nei quali l'agenzia effettua i lavori che le sono affidati, sono stabiliti da un accordo di lavoro che sarà concluso tra l'U.C.B. e l'Istituto, entro sei mesi dalla data della firma del presente accordo.

Articolo 8.

(1) L'agenzia dipende esclusivamente dall'Istituto ed è posta sotto l'autorità del direttore generale dell'Istituto.

(2) La gestione dell'agenzia è assicurata da un direttore che deve essere un cittadino italiano. Il direttore è nominato dal direttore generale dell'Istituto d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(3) L'agenzia ha la capacità giuridica riconosciuta dalla legge italiana alle persone morali. L'esercizio della capacità stessa è assicurato dal direttore generale dell'Istituto o, per delega, dal direttore dell'agenzia.

(4) L'organizzazione dei servizi dell'agenzia è stabilita dal direttore generale dell'Istituto, tenendo conto del parere dell'U.C.B.

Articolo 9.

L'Istituto, l'agenzia ed i loro funzionari non italiani designati di comune accordo dal Governo italiano e dall'Istituto godranno in Italia dei privilegi e immunità corrispondenti a quelli previsti dalla convenzione sui privilegi e immunità delle istituzioni specializzate approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, ratificata dall'Italia con legge n. 1740 del 24 luglio 1951.

Articolo 10.

(1) Il direttore generale dell'Istituto recluta, di comune accordo con l'U.C.B., il personale necessario al funzionamento dell'agenzia dando, per quanto possibile, la preferenza ai cittadini italiani.

(2) Entro sei mesi dalla firma del presente accordo, lo statuto di detto personale sarà stabilito dal consiglio di amministrazione dell'Istituto su proposta congiunta del direttore generale dell'Istituto e dell'U.C.B. Il rapporto di lavoro del personale dell'agenzia è disciplinato, in assenza di disposizioni applicabili in tale statuto, dalle disposizioni dell'ordinamento legislativo italiano.

(3) La legislazione italiana in materia di assistenza e previdenza sociale obbligatoria si applica al personale che, per l'assistenza sanitaria, è iscritto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

(4) Il Governo può, a domanda dell'Istituto, mettere a disposizione di quest'ultimo o dell'agenzia funzionari delle amministrazioni nazionali italiane. Detti funzionari sono sottoposti alla disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso organizzazioni internazionali. L'ammontare globale del loro trattamento economico non dovrà superare quello dei membri del personale dell'Istituto o dell'agenzia che esercitano funzioni analoghe.

Articolo 11.

(1) Un bilancio contenente le previsioni relative a tutte le spese e a tutte le entrate dell'agenzia è stabilito per ciascun esercizio finanziario.

(2) L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

(3) Il progetto di bilancio dell'agenzia, dopo essere stato accettato dal Governo, è sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto. Il bilancio dell'agenzia costituisce un allegato al bilancio dell'Istituto.

Articolo 12.

(1) Le spese inerenti all'installazione e al funzionamento dell'agenzia, fatte nel limite delle somme iscritte a ciascun capitolo del bilancio preventivo, sono coperte, per la parte eccedente l'ammontare delle entrate accertate di cui all'articolo 13, da un contributo finanziario del Governo.

(2) Il contributo previsto nel bilancio preventivo dell'agenzia è versato dal Governo in quote semestrali anticipate uguali.

(3) L'eventuale avanzo di gestione dell'agenzia accertato in sede di conto consuntivo, sarà portato in diminuzione della seconda quota semestrale del contributo relativa all'anno successivo.

Articolo 13.

Tutti i lavori effettuati dall'agenzia danno luogo alla riscossione, a beneficio di quest'ultima, di proventi il cui ammontare è fissato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, previo accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 14.

(1) Una contabilità distinta è tenuta per la descrizione delle operazioni di entrate e spese dell'agenzia.

(2) I risultati di detta contabilità fanno, per ciascun esercizio finanziario, oggetto di un apposito conto finanziario destinato a essere allegato al conto finanziario dell'Istituto. Un esemplare del conto finanziario dell'agenzia è trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 15.

Il primo esercizio finanziario dell'agenzia decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre seguente.

Articolo 16.

Il regolamento finanziario dell'agenzia, stabilito di comune accordo tra l'Istituto e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sarà approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, entro sei mesi dalla data della firma del presente accordo.

Articolo 17.

(1) Il presente accordo entrerà in vigore un mese dopo il deposito dello strumento di adesione dell'Italia all'accordo de L'Aja riveduto.

(2) L'agenzia, dopo la sua istituzione, sarà messa in funzione secondo una progressione e le modalità da stabilire di comune accordo tra il direttore generale dell'Istituto e l'U.C.B.

Articolo 18.

(1) Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo. La denuncia avrà effetto due anni dopo la data della notifica.

(2) Nel caso di denuncia da parte dell'Italia dell'accordo de L'Aja riveduto, gli effetti del presente accordo cesseranno il giorno in cui la suddetta denuncia diverrà operante.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, debitamente a ciò autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

FATTO a Roma il 17 aprile 1972 in due originali, ciascuno di essi redatto nelle lingue italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per l'Istituto internazionale dei brevetti
G. FINNISS

Per il Governo italiano
Pio ARCHI — Giorgio RANZI

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1974.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 dicembre 1971, con il quale l'avv. Paolo Turchetti è stato confermato presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la lettera in data 22 luglio 1974, con la quale l'avv. Paolo Turchetti ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente del predetto istituto per un quadriennio, a decorrere dalla data del presente decreto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Alberto Ghergo è nominato presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1974

LEONE

BERTOLDI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1974
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 276

(7664)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1973.
Emissione nel 1973 di alcuni francobolli ordinari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, fino alla emanazione delle norme di esecuzione del testo unico sopra citato, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1291 del 19 luglio 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione nel 1973 di francobolli ordinari aventi come soggetti:

1) la fontana di Trevi di Roma;
2) la fontana dell'Immacolatella di Napoli;
3) la fontana di P. Pretoria di Palermo;
4) un'opera di Andrea Palladio;
5) un'opera di Jacopo Barozzi, detto il Vignola;
6) Giovanni Battista Piranesi;
7) Andrea di Cione, detto il Verrocchio;
8) Sandro Filipepi, detto il Botticelli;
9) Giambattista Tiepolo;
10) Paolo Caliari, detto il Veronese;
11) il Santo Natale;
12) il Carnevale di Viareggio;
13) l'arte normanna in Sicilia;
14) la torre pendente di Pisa.

Art. 2.

Con successivi decreti ministeriali verranno, di volta in volta, indicati i valori e le caratteristiche dei francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1973

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1974
Registro n. 48 *Poste, foglio n.* 223

(7121)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1974.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Walworth - Aloyco & Grove International S.p.a., stabilimento di Patti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Walworth - Aloyco & Grove International S.p.a., stabilimento di Patti (Messina) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Walworth - Aloyco & Grove International S.p.a, stabilimento di Patti (Messina).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 novembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7630)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1974.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Calabria;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sotto elencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Catanzaro - violente grandinate del 14, 15 e 16 aprile, 9 maggio 1974;

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della stessa legge n. 364:

Catanzaro - violente grandinate dei giorni 14, 15 e 16 aprile e 9 maggio 1974:

comune di Cirò Marina per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12;

comune di Cirò per i fogli di mappa numeri 13, 22, 23, 24, 25, 37, 70, 71;

comune di Crucoli per il foglio di mappa n. 9;

comune di Crotone per le località di Zingari, Margherita, Ponticelli, Mutrò, Passovecchio, Cipolla, Crepacuore, Vallenero, Canolicchi, Giammigliane, Strongioti, Mezzaricotta, Spinetto, Apriglianello, Tre Chiese;

comune di Scandale per le località di Carrera, Turrutio, Scrivo, Boscarello, Vallevecchia, Santamarina, Cipodero, Timpirosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(7555)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1974.

Incarico della vigilanza per la repressione delle frodi sui prodotti agrari e le sostanze di uso agrario all'istituto sperimentale per la valorizzazione dei prodotti agricoli di Milano per le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Piacenza, Sondrio e Varese, in sostituzione del laboratorio di chimica agraria e dell'istituto di industrie agrarie della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1968, registro n. 6, foglio n. 248, con il quale il laboratorio di chimica agraria ed il laboratorio dell'istituto di industrie agrarie della facoltà di agraria delll'Università degli studi di Milano sono stati incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi sui prodotti agrari e le sostanze di uso agrario nelle province di Milano, Novara, Pavia e Varese, il primo; e nelle province di Brescia, Bergamo, Como, Cremona e Sondrio, il secondo;

Visti il decreto ministeriale 29 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 190, con il quale il predetto laboratorio di chimica agraria dell'Università di Milano è stato delegato a svolgere il servizio di vigilanza anche nella provincia di Piacenza, e il decreto ministeriale 26 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1973, registro n. 14, foglio n. 380, con il quale al laboratorio medesimo è stato revocato l'incarico della repressione delle frodi nella provincia di Novara;

Ritenuta l'opportunità, al fine di realizzare una migliore funzionalità del servizio, di accentrare presso un unico istituto gli incarichi affidati ai predetti laboratori;

Considerato che l'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano risulta in possesso dell'organizzazione necessaria per svolgere proficuamente i compiti inerenti all'attività di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano è incaricato della vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle province di Milano, Pavia, Varese, Piacenza, Brescia, Bergamo, Como, Cremona e Sondrio, in sostituzione del laboratorio di chimica agraria e del laboratorio dell'istituto di industrie agrarie della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano.

Art. 2.

Il predetto istituto sperimentale si avvarrà della collaborazione:

a) dell'osservatorio delle malattie delle piante di Pavia, per le sementi e le analisi botaniche;

b) del laboratorio dell'istituto di industrie agrarie della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, per ogni altro tipo di analisi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1974

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1974
Registro n. 17 *Agricoltura, foglio n.* 193

(7468)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato 15 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1974, registro n. 8 Industria, foglio n. 378, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 19 dicembre 1972, proposto dalla S.p.a. Magazzini Standa, in Milano, via Celestino IV n. 6, avverso il decreto ministeriale 5 agosto 1972, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico prodotto dalla predetta società contro il provvedimento del prefetto di Modena in data 23 luglio 1968, con il quale è tata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Sassuolo.

(7597)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1974, registro n. 8 Industria, foglio n. 376, è stato respinto il ricorso straordinario proposto, in data 1° ottobre 1970, dalla sig.na Petruzzelli Maria avverso la deliberazione camerale 20 giugno 1970, n. VI/51, concernente l'approvazione della graduatoria per merito comparativo per la promozione alla qualifica di vice capo ragioniere di 1ª classe della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari.

(7327)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1974, registro n. 9 Industria, foglio n. 190, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal Sindacato autonomo dei dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il quale è stato chiesto l'annullamento della deliberazione 14 febbraio 1972, n. 42 e della deliberazione 6 marzo 1972, n. 82, adottate dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara.

(7411)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Corso dei cambi del 18 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	660,60	660,60	660,50	660,60	662 —	660,60	660,50	660,60	660,60	660,60
Dollaro canadese	669,60	669,60	669,75	669,60	671 —	669,60	669,50	669,60	669,60	669,60
Franco svizzero	221,21	221,21	220,62	221,21	220 —	221,20	221,05	221,21	221,21	221,20
Corona danese	106,425	106,425	106,40	106,425	107 —	106,40	106,35	106,425	106,42	106,40
Corona norvegese	119,57	119,57	119,42	119,57	118,70	119,55	119,55	119,57	119,57	119,57
Corona svedese	148,10	148,10	148,05	148,10	141,50	148,10	148,05	148,10	148,10	148,10
Fiorino olandese	244,78	244,78	244,68	244,78	243,80	244,75	244,50	244,78	244,78	244,75
Franco belga	16,805	16,805	16,8050	16,805	16,80	16,80	16,7975	16,805	16,80	16,80
Franco francese	137,92	137,92	138 —	137,92	131,15	137,90	138,02	137,92	137,92	137,90
Lira sterlina	1530,55	1530,55	1529,75	1530,55	1530 —	1530,50	1530,25	1530,55	1530,55	1530,55
Marco germanico	249,495	249,495	249,50	249,495	248,50	249,45	249,65	249,495	249,49	249,48
Scellino austriaco	35,19	35,19	35,18	35,19	35,10	35,20	35,20	35,19	35,19	35,19
Escudo portoghese	25,65	25,65	25,64	25,65	25,45	25,65	25,60	25,65	25,65	25,65
Peseta spagnola	11,477	11,477	11,495	11,477	11,48	11,48	11,4865	11,477	11,47	11,46
Yen giapponese	2,233	2,233	2,225	2,233	2,18	2,23	2,235	2,233	2,23	2,23

Media dei titoli del 18 settembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,700
Redimibile 3,50 % 1934	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,250
» 5 % (Ricostruzione)	85,150
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,125
» 5 % (Città di Trieste)	84,450
» 5 % (Beni esteri)	84,300
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,550
» 5,50 % » » 1968-83	82,675
» 5,50 % » » 1969-84	87,050
» 6 % » » 1970-85	88,600
» 6 % » » 1971-86	88,725
» 6 % » » 1972-87	88,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,300
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,125
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,100
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,525
» poliennali 1978 7 %	93,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 settembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	660,55
Dollaro canadese	669,55
Franco svizzero	221,13
Corona danese	106,387
Corona norvegese	119,56
Corona svedese	148,075
Fiorino olandese	244,64
Franco belga	16,801
Franco francese	137,97
Lira sterlina	1530,40
Marco germanico	249,572
Scellino austriaco	35,195
Escudo portoghese	25,665
Peseta spagnola	11,482
Yen giapponese	2,234

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1974 valevole per il 2° semestre 1974

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5% 1935	98,05	95,55	88,25	86 —
2	Redimibile 3,50% 1934	98,25	96,50	88,43	86,85
3	» 3,50% (Ricostruzione)	89,10	87,35	80,19	78,62
4	» 5% »	95,55	93,05	86 —	83,75
5	» 5% (Riforma Fondiaria)	94,05	91,55	84,65	82,40
6	» 5% (Prestito Nazionale Trieste)	95,20	92,70	85,68	83,43
7	» 5% (Beni Esteri 1954-79)	92,60	90,10	83,34	81,09
8	» 5,50% (Edilizia Scolastica 1967-82)	91,10	88,35	81,99	79,52
9	» 5,50% » » 1968-83)	91,65	88,90	82,49	80,01
10	» 5,50% » » 1969-84)	90,45	87,70	81,41	78,93
11	» 6% » » 1970-85)	95,25	98,25	85,73	88,43
12	» 6% » » 1971-86)	94,15	91,15	84,74	82,04
13	» 6% » » 1972-87)	94,90	91,90	85,41	82,71
14	Certificati di Credito del Tesoro 5% 1976	102,80	100,30	92,52	90,27
15	» » » 5,50% 1976	102,85	100,10	92,57	90,09
16	» » » 5% 1977	102,45	99,95	92,21	89,96
17	» » » 5,50% 1977	103,20	100,45	92,88	90,41
18	» » » 5,50% 1978	102,65	99,90	92,39	89,91
19	» » » 5,50% 1979	102,70	99,95	92,43	89,96
20	Buoni del Tesoro Novennali 5% 1° aprile 1975 I emissione	99,60	97,10	89,64	87,39
21	» » » 5% 1° ottobre 1975 II emissione	97,90	95,40	88,11	85,86
22	» » » 5% 1° gennaio 1977	95,60	93,10	86,04	83,79
23	» » » 5% 1° aprile 1978	94,95	92,45	85,46	83,21
24	» » » 5,50% 1° gennaio 1979	98,15	95,40	88,34	85,86
25	» » » 5,50% 1° gennaio 1980	97,85	95,10	88,07	85,59
26	» » » 5,50% 1° aprile 1982	97,25	94,50	87,53	85,05
	Titoli garantiti dallo Stato				
27	Prestito Unificato Città di Napoli 5% (1881-1980)	87,75	85,25	88,98	85,73
28	» Obbligazionario Città di Napoli 6% (1968-88)	85,45	82,45	76,91	74,21
29	Cassa di Risparmio di Bologna 4% - Conversione	96,50	94,50	86,85	85,05
30	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 4% - Conversione	94 —	92 —	84,60	82,80
31	Consorzio Naz. Credito Agrario - Miglioramento 5% S.S. 1958-88 E	75 —	72,50	67,50	65,25
32	» » » » » 5% S.S. Olivicoltura	96,50	94 —	86,85	84,60
33	E.N.E.L. 6% (1965-1985) I emissione	88 —	85 —	79,20	76,50
34	» 6% (1965-1985) II »	88,25	85,25	79,43	76,43
35	» 6% (1966-1986) I »	87,25	84,25	78,53	75,83
36	» 6% (1966-1986) II »	86,95	83,95	78,26	75,56
37	» 6% (1967-1987)	86,85	83,85	78,17	75,47
38	» 6% (1968-1988) I emissione	86,35	83,35	77,72	75,02
39	» 6% (1968-1988) II »	86,80	83,80	78,12	75,42
40	» 6% (1969-1989) I »	86,50	83,50	77,85	75,15
41	» 6% (1969-1989) II »	86,60	83,60	77,94	75,24
42	» 7% (1970-1985)	94,65	90,90	85,19	81,81
43	» 7% (1971-1986)	94,70	90,95	85,23	81,86
44	» 7% (1972-1987)	94,25	90,50	84,83	81,45
45	» 7% (1972-1992)	93,85	90,15	84,47	81,14
46	» 7% (1973-1993)	94,05	90,30	84,65	81,27
47	» Europa 6% (1965-1980)	93,15	90,15	83,84	81,14
48	Consorzio di Credito OO.PP. 6% s.s. « A » (1966-1986)	86,40	83,40	77,76	75,06
49	» » » 6% s.s. « B » I emissione (1966-1996)	88 —	85 —	79,20	76,50
50	» » » 6% s.s. « B » II » (1967-1996)	86,75	83,75	78,08	75,38
51	» » » 6% s.s. « B » III » (1968-1998)	90 —	87 —	81 —	78,30

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1974 valevole per il 2° semestre 1974*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
52	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « B » IV emissione (1969-1999) . .	93,35	90,35	84,02	81,32
53	» » » 6 % s.s. « B » V » (1970-2000) . .	94,65	91,65	85,19	82,49
54	» » » 7 % s.s. « B » I » (1970-2000) . .	103 —	99,50	92,70	89,55
55	» » » 7 % s.s. « B » II » (1971-2001) . .	103,50	100 —	93,15	90 —
56	» » » 6 % s.s. « C » I » (1966-1996) . .	85,60	82,60	77,04	74,34
57	» » » 6 % s.s. « C » II » (1967-1996) . .	83,85	80,85	75,47	72,77
58	» » » 6 % s.s. « C » III » (1968-1998) . .	83 —	80 —	74,70	72 —
59	» » » 6 % s.s. « Autostrade » I emiss. (1968-1998) .	82,75	79,75	74,48	71,78
60	» » » 7 % s.s. « Autostrade » I » (1970-1998) .	89,60	85,85	80,64	77,27
61	» » » 7 % s.s. « Autostrade » 1972-2001)	89,50	86 —	80,55	77,40
62	E.N.I. 6 % (1965-1980) II serie	85,50	82,50	76,95	74,25
63	I.M.I. 6 % Fin. medie e picc. Ind. Manif. (1966-1983)	92,95	89,95	83,66	80,96
64	» 6 % » » » » » (1968-1983)	94,50	91,50	85,05	82,35
65	» 6 % s.s. « Autostrade » (1968-1998)	84,20	80,20	85,78	72,18
	Obbligazioni bancarie internazionali				
66	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5 % (1961-1976) .	92,10	89,60	82,89	80,64
67	» » » » » 7 % (1972-1987) .	88,90	85,15	80,01	76,64
68	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 5 % (1962-1977) . . .	91,75	88,25	82,58	79,43
69	» » » » » 6 % (1965-1985) . . .	84,90	81,90	76,41	73,71
70	» » » » » 6 % (1966-1986) . . .	83,90	80,90	75,51	72,81
71	» » » » » 6 % (1967-1987) . . .	84,35	81,35	75,92	73,22
72	» » » » » 6 % (1968-1988) . . .	84,15	81,15	75,74	73,04
73	» » » » » 7 % (1971-1986) . . .	98 —	94,50	88,20	85,05
74	» » » » » 7 % (1972-1987) . . .	94,15	90,65	87,74	81,59
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
75	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % (1955/66 - 62/94)	77,25	74,75	69,53	67,28
76	» » » 6 % Serie trentennale	83,35	80,10	75,02	72,09
77	» » » 7 % » »	89,55	86,05	80,60	77,45
78	» » » 5,50 % » »	79,80	77,05	71,82	69,35
79	» » » 5 % Case agr. s.s. (1962-1982)	92,70	90,20	83,43	81,18
80	» » » 6 % » » » I emiss. (1964-1984) .	88,60	85,60	79,74	77,04
81	» » » 6 % » » » II » (1965-1985) .	88,65	85,15	79,79	76,64
82	» » » 6 % » » » III » (1966-1986) .	89,10	86,10	80,19	77,49
83	» » » 6 % Dotazione I emiss. (1965-1985) . .	90,20	87,20	81,18	78,48
84	» » » 6 % » II » (1966-1986) . .	87,75	84,75	78,98	76,28
85	» » » 6 % Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986)	87,40	84,40	78,66	75,96
86	» » » 6 % » » » II » (1967-1987)	87,50	84,50	78,75	76,05
87	» » » 6 % » » » III » (1968-1988)	87,50	84,50	78,75	76,05
88	» » » 6 % » » » IV » (1969-1989)	86,35	83,35	77,72	75,02
89	» » » 6 % » » » V » (1969-1989)	87,10	84,10	78,39	75,69
90	» » » 6 % » » » VI » (1970-1990)	83 —	80 —	74,70	72 —
91	» » » 7 % » » Vent. I » (1970-1990)	94,50	91 —	85,05	81,90
92	» » » 7 % » » » II » (1971-1991)	94,15	90,65	84,74	81,59
93	» » » 7 % » » » III » (1971-1991)	94 —	90,50	84,60	81,45
94	» » » 7 % » » » IV » (1972-1992)	94,15	90,65	84,74	81,59
95	» » » 7 % » » » V » (1972-1992)	94,10	90,60	84,69	81,54
96	» » » 7 % » » » VI »	95,10	92,60	85,59	83,34
97	» » » 7 % » » » VII »	93,35	90,85	84,02	81,77
98	» » » 6 % A.N.A.S. s.s. (1967-1996)	86,75	83,75	78,08	75,38
99	» » » 7 % » (1972-2002)	95 —	91,50	85,50	82,35
100	» » » 5 % Città di Roma I emiss.	99,35	96,85	89,42	87,17
101	» » » 5 % » di Milano I emiss.	86,15	83,65	77,54	75,29
102	» » » 5 % » » II emiss.	89,40	86,90	80,46	78,21
103	» » » 5 % Elettrificazione FF.SS. (IV emiss.) .	99 —	96,50	89,10	86,85

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1974 valevole per il 2° semestre 1974*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
104	Consorzio di Credito OO.PP. 5,50 % FF.SS. (Serie speciale 1955)	100,25	97,50	90,23	87,75
105	» » » 5,50 % » (» » 1959)	91,60	88,85	82,44	79,97
106	» » » 5 % » (» » 1960)	86,95	84,45	78,26	76,01
107	» » » 5 % » (» » 1961)	86,90	84,40	78,21	75,96
108	» » » 6 % » (» » 1965) I emiss.	88 —	85 —	79,20	76,50
109	» » » 6 % » (» » 1965) II »	87,95	84,95	79,16	76,46
110	» » » 6 % » (» » 1966) I »	87,65	84,65	78,89	76,19
111	» » » 6 % » (» » 1966) II »	87,50	84,50	78,75	76,05
112	» » » 6 % » (» » 1967) . .	91,15	88,15	82,04	79,34
113	» » » 6 % » (» » 1969) I emiss.	87,45	84,45	78,71	76,01
114	» » » 6 % » (» » 1969) II »	90 —	87 —	81 —	78,30
115	» » » 6 % » (» » 1970) .	89,75	86,75	80,78	78,08
116	» » » 7 % » (» » 1971) . . .	94,25	90,75	84,83	81,68
117	» » » 7 % » (» » 1972) . .	94,80	91,30	85,32	82,17
118	» » » 7 % » (» » 1972/92) II emiss.	94,25	90,75	84,83	81,68
119	» » » 5 % Piano Verde (1961/81 I emissione)	88,40	85,90	79,56	77,31
120	» » » 5 % » » (1962/82 II »)	91,90	89,40	82,71	80,46
121	» » » 5 % » » (1963/83 III »)	92,95	90,45	83,66	81,41
122	» » » 6 % » » (1964/84 I »)	88,45	85,45	79,61	76,91
123	» » » 6 % » » (1965/85 II »)	88,50	85,50	79,65	76,95
124	» » » 6 % » » (1965/85 III »)	88,50	85,50	79,65	76,95
125	» » » 6 % » » (1965/85 IV »)	88,50	85,30	79,65	76,95
126	» » » 6 % » » (1967/87 V »)	87,85	84,85	79,07	76,37
127	» » » 6 % » » (1967/87 VI »)	87,60	84,60	78,84	76,14
128	» » » 6 % » » (1968/88 VIII »)	86,95	83,95	78,26	75,56
129	» » » 6 % » » (1969/89 VIII »)	86,90	83,90	78,21	75,51
130	» » » 7 % » » (1971/91 I »)	95,45	91,95	85,91	82,76
131	» » » 7 % » » (1971/91 II »)	94,35	90,85	84,92	81,77
132	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6 % (1967-1987) I e II tr. . . .	88,75	85,75	79,88	77,18
133	» » » » 6 % (1968-1988) I, II e III tr. . . .	87,70	84,70	78,93	76,23
134	» » » » 6 % (1969-1989) I tr.	88,50	85,50	79,65	76,95
135	» » » » 7 % (1970-1990) I e II tr. . .	93,85	90,35	84,47	81,32
136	» » » » 7 % (1971-1986) I e II tr. . . .	94,50	91 —	85,05	81 90
137	» » » » 7 % (1972-1987) I e II tr. . .	94,65	91,15	85,19	82,04
138	I.R.I 6 % (1955-56-57) ventennale	96,90	93,90	87,21	84,51
139	» 6 % (1956-1974) Giulietta	101,35	98,35	91,22	88,52
140	» 6 % (1957-1975) »	101,65	98,65	91,49	88,79
141	» 6 % (1958-1974)	100,75	97,75	90,68	87,98
142	» 6 % (1958-1978)	99,45	96,45	89,51	86,81
143	» 5,50 % (1959-1979)	92,95	90,20	83,66	81,18
144	» 5,50 % (1960-1980)	91,60	88,85	82,44	79,97
145	» 5,50 % (1961-1986)	90,80	88,05	81,72	79,25
146	» 5,50 % (1963-1983)	86,30	83,55	77,67	75,20
147	» 6 % (1964-1982) Giulia	89,40	86,40	80,46	77,76
148	» 6 % (1965-1983)	88,15	85,15	79,34	76,64
149	» 7 % Alfa Romeo (1970-1985)	102,85	99,35	92,57	89,42
150	» 5,50 % Elettricità (1958-1977) optate	102,10	99,35	91,89	89,42
151	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6 % Petrolio (1958-1978) s.s. .	95,05	92,05	85,55	82,85
152	» (» » ») 6 % (1964-1979) . . .	95,65	92,65	86,09	83,39
153	» (» » ») 6 % (1966-1981) .	95,75	92,75	86,18	83,48
154	» (» » ») 5,50 % Gela (1960) . .	93,10	90,35	83,79	81,32
155	» (» » ») SUD 6 % (1959-1976) . .	97,25	94,25	87,53	84,83
156	» (» » ») » 5,50 % (1960-1977) .	97,70	94,95	87,93	85,46
157	» (» » ») » 5,50 % (1961-1978) .	93,65	90,90	84,29	81,81
158	» (» » ») » 5,50 % (1961-1980) IV serie	100,20	87,45	90,18	78,71
159	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) V »	89,15	86,4[illegible]	80,24	77,76

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1974 valevole per il 2° semestre 1974*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
160	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) SUD 5,50 % (1962-1981) VI serie .	88,20	85,45	79,38	76,91
161	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VII » .	92,45	89,70	83,21	80,73
162	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VIII » .	95,35	92,60	85,82	83,34
163	» (» » ») » 6 % (1964-1979) IX » .	96 —	93 —	86,40	83,70
164	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50 % (1963-1988)	80,15	77,40	72,14	69,66
165	» (» ») 6 % (1965-1985)	88,15	85,15	79,34	76,64
166	» (» ») 6 % (1967-1987)	85,85	82,85	77,27	74,57
167	» (» ») 6 % (1968-1988)	85,75	82,75	77,18	74,48
168	» (» ») 6 % (1968-1986)	86,15	83,15	77,54	74,84
169	» (» ») 6 % (1969-1989)	85,15	82,15	76,64	73,94
170	» (» ») 7 % (1971-1986)	93,85	90,35	84,47	81,32
171	» (» ») 7 % (1972-1988)	93,65	90,15	84,29	81,14
172	» (» ») 7 % (1973-1991)	87,30	83,80	78,57	75,42
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
173	ISVEIMER 5,50 % (1961-1975) III emissione	98,50	95,75	88,65	86,18
174	» 5,50 % (1962-1976) IV »	94,20	91,45	84,78	82,31
175	» 5,50 % (1962-1977) V »	94,40	91,65	84,96	82,49
176	» 5,50 % (1962-1977) VI »	92,15	89,40	82,94	80,46
177	» 5,50 % (1963-1978) VII »	90,80	88,05	81,72	79,25
178	» 5,50 % (1963-1978) VIII »	89,30	86,65	80,37	77,90
179	» 6 % (1964-1979) IX »	91,65	88,65	82,49	79,79
180	» 6 % (1964-1979) X »	90,65	87,65	81,59	78,89
181	» 6 % (1965-1980) XI »	89,55	86,55	80,60	77,90
182	» 6 % (1966-1981) XII »	88,25	85,25	79,43	76,73
183	» 6 % (1967-1982) XIII »	87,15	84,15	78,44	75,74
184	» 6 % (1967-1982) XIV »	86,50	83,50	77,85	75,15
185	» 6 % (1968-1983) XV »	89,75	86,75	80,78	78,08
186	» 6 % (1969-1984) XVI »	89,30	86,30	80,37	77,67
187	» 7 % (1970-1985) XVII »	94 —	90,50	84,60	81,45
188	» 7 % (1971-1986) XVIII »	91,85	88,35	82,67	79,52
189	» 7 % (1971-1986) XIX »	83,15	79,65	74,84	71,69
190	» 7 % (1972-1987) XX »	92,60	89,10	83,34	80,19
191	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 3,50 %	92,50	90,75	83,25	81,68
192	» » » » » 4 % ord.	79,00	77,00	71,10	69,30
193	» » » » » 4,75 %	102,37	100,10	92,23	90,09
194	» » » » » 5 % S.O. priv.	96,25	93,75	86,63	84,38
195	» » » » » 6 % S.O. conv. (ex 5 %) . .	88,75	85,75	79,88	76,88
196	» » » » » 5 % S.S. priv.	94,55	92,05	85,10	82,85
197	» » » » » 6 % S.S. conv. (ex 5 %) . .	96,25	93,25	83,93	83,93
198	» » » » » 6 % serie III	100,55	97,55	90,50	87,80
199	» » » » » 6 % » I, II, V	88,40	85,40	79,56	76,86
200	» » » » » 6 % » IV	86,95	83,95	78,26	75,56
201	» » » » » 6 % » VI	86,05	83,05	77,45	74,75
202	Istituto Credito Fondiario Venezie 4 %	93,30	91,30	83,97	81,17
203	» » » » 5 %	97,85	95,35	88,07	85,82
204	» » » » 6 %	98 —	95 —	88,20	85,50
205	» » » » 6 % conversione	98 —	95 —	88,20	85,50
206	» » » » 6 % « A »	98 —	95 —	88,20	85,50
207	» » » » OO.PP. 6 %	98 —	95 —	88,20	85,50
208	» » » » 6 % trentennale s.s.	98 —	95 —	88,20	85,50
209	» » » » 6 % ventennale s.o.	98 —	95 —	88,20	85,50
210	» » » » 6 % trentennale s.o.	98 —	95 —	88,20	85,50
211	» » » » 6 % trentacinquennale s.o.	98 —	95 —	88,20	85,50
212	» » » » OO.PP. 6 % s.s. ventennale	98 —	95 —	88,20	85,50
213	» » » » OO.PP. 6 % s.s. trentennale	98 —	95 —	88,20	85,50
214	» » » » OO.PP. 6 % s.o. quindicennale . .	98 —	95 —	88,20	85,50
215	» » » » OO.PP. 6 % s.o. ventennale	98 —	95 —	88,20	85,50

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1974 valevole per il 2° semestre 1974*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
216	Istituto Credito Fondiario Venezie OO.PP. 6% s.o. trentennale	98 —	95 —	88,20	85,50
217	» » » » OO.PP. 6% trentacinquennale	98 —	95 —	88,20	85,50
218	» » » » OO.PP. 6% s. norm.	98 —	95 —	88,20	85,50
219	» » » Regione Marchigiana 5%	99,70	97,20	89,73	87,48
220	» » » » » 6%	102,10	99,10	91,89	89,19
221	» » » » Trentino-Alto Adige 4%	90,75	88,75	81,68	79,88
222	» » » » » » » 5%	97,65	95,15	87,89	85,64
223	» » » » » » » 6% conversione	92,60	89,60	83,34	80,64
224	» » » » » » » 6%	94,25	91,25	84,83	82,13
225	» » » » » » » OO.PP. 5%	93,25	91,25	84,83	82,13
226	» » » » » » » OO.PP. 6%	93,50	90,50	84,15	81,45
227	» » » della Liguria 5%	99,85	97,35	89,87	87,62
228	» » » » » 6%	96,40	93,40	86,76	84,06
229	» » » » Toscana 6%	93,85	90,85	84,47	81,77
230	» » » del Piemonte Val d'Aosta 6%	100,50	97,50	90,45	87,75
231	» » Sportivo 6% (1967-1981)	100,75	97,75	90,68	87,98
232	» » » 7% (1971-1985)	101,75	99,25	91,58	89,33
233	Cassa di Risparmio di Roma (decennale) 5%	97,15	94,65	87,44	85,19
234	» » » (quindicennale) 5%	92,05	89,55	82,85	80,60
235	» » » » 6% conversione	93,25	90,25	83,93	81,23
236	» » » » 6%	88,25	85,25	79,43	76,73
237	» » » (ventennale) 5%	86,85	84,35	78,17	75,92
238	» » » » 6% conversione	87,25	84,25	78,53	75,83
239	» » » » 6%	91 —	88 —	81,90	79,20
240	» » di Gorizia 5% I serie	98,85	96,35	88,97	86,72
241	» » » 5% II serie	95,80	93,30	86,22	83,97
242	» » V.E. di Palermo 5% I V VI emiss.	97,35	94,85	87,62	85,37
243	» » » » 5% II III IV e VII emiss.	95,25	92,75	85,73	83,48
244	» » » » 6% conversione	95,20	92,20	85,68	82,98
245	» » » » 6% XI e XIII serie	95,05	92,05	82,98	82,85
246	» » » » 6% IX XII XIV XVI emiss.	94,20	91,20	84,78	82,08
247	» » di Calabria e Lucania 5%	98,25	95,75	88,43	86,18
248	» » » » 6%	97,20	94,20	87,48	84,78
249	» » » » 6% conversione	97,25	94,25	87,53	84,83
250	Credito Fondiario 5%	92,25	89,75	83,03	80,78
251	» » 6% conversione	87,85	84,85	79,07	76,37
252	» » 6% 1985	92,95	89,95	83,66	80,96
253	» » 6% 1986	92,95	89,95	83,66	80,96
254	» » 6% 1987	92,75	89,75	83,48	80,78
255	» » 6% 1988	92,20	89,20	82,98	80,28
256	» » 6% 1990	97,90	94,90	88,11	85,41
257	» » 6% 1991	88,25	85,25	79,43	76,73
258	» » 6% 1992	87,75	84,75	78,98	76,28
259	» » 6% 1993	87,15	84,15	78,44	75,74
260	» » 6% 1995	88,35	85,35	79,52	76,82
261	» » 6% 1996	88 —	85 —	79,20	76,50
262	» » 6% 1997	88,60	85,60	79,74	77,04
263	» » 6% 1998	87,85	84,85	79,07	76,37
264	» » OO PP. 6% I serie (1961-1986)	91,25	88,25	82,13	79,43
265	» » OO.PP. ventennale 6% s.s.	89,60	86,60	80,64	77,94
266	» » OO PP. Autostrade 6%	86,75	83,75	78,08	75,38
267	Credito Industriale Sardo 5,50% (1962-1977)	96,95	94,20	87,26	84,78
268	» » » 5,50% (1963-1978)	95,30	92,55	85,77	83,30
269	» » » 6% (1964-1979)	96,95	93,95	87,26	84,56
270	» » » 6% (1965-1980) I emiss.	92,35	89,35	83,12	80,42
271	» » » 6% (1965-1980) II emiss.	91,40	88,40	82,26	79,56
272	» » » 6% (1966-1981)	90,45	87,45	81,41	78,71

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1974 valevole per il 2° semestre 1974*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
273	Credito Industriale Sardo 6 % (1968-1983)	86,60	83,60	77,94	75,24
274	» » » 6 % (1969-1984)	86,35	83,35	77,72	75,02
275	» » » 7 % (1970-1985)	92,80	89,30	83,52	80,37
276	» » » 7 % (1971-1986)	101,30	97,80	91,17	88,02
277	» » » 7 % (1971-1986) II emiss.	92,65	89,15	83,39	80,24
278	» » » 7 % (1972-1987)	92,35	89,85	83,12	79,97
279	Banca Nazionale del Lavoro Credito Fondiario 5 %	93,50	91 —	84,15	81,90
280	» » » » Alb. e Tur. 5 %	81,40	78,90	73,26	71,01
281	» » » » » » 7 % 1990	98,75	95,25	88,88	85,73
282	» » » Sez. Op. Pub. 5 %	92,60	90,10	83,34	81,09
283	» » » » » » 6 %	92,75	89,75	83,48	80,78
284	» » » Cred. Med. Picc. Ind. 6 % s.s. (1968-1988) I e II tr.	83,75	81,75	75,38	73,58
285	» » » » » » » 6 % s.s. (1969-1989) III tr.	83,75	81,75	75,38	73,58
286	» » » » » » » 6 % s.s. (1969-1989) II emissione	83,75	81,75	75,38	73,58
287	» » » » » » » 7 % s.s. (1970-1990) II emissione	93,50	90 —	84,15	81 —
288	» » » » » » » 7 % s.s. (1971-1991) II emissione	91,85	88,35	82,67	79,52
289	Banco di Sicilia 5 %	99,40	96,90	89,46	87,21
290	» » 6 % ord.	98 —	95 —	88,20	85,50
291	» » 6 % conversione	98 —	95 —	88,20	85,50
292	» » 5 % Cred. Ind. I e II serie	97,65	95,15	87,89	85,64
293	» » 5 % OO.PP.	98,50	96 —	88,65	86,40
294	» » 6 % OO.PP.	98 —	95 —	88,20	85,50
295	Industrializzazione della Sicilia 6 % (IRFIS) 1965-1980 serie D-E	98,70	95,70	88,83	86,13
296	» » » 6 % » 1966-1981 » F	88,40	85,40	79,56	76,86
297	» » » 6 % » 1967-1982 » G	90,40	87,40	81,36	78,66
298	» » » 6 % » 1969-1984 » H	85,40	82,40	76,86	74,16
299	» » » 7 % » 1971-1986 VII emiss.	95 —	91,50	85,50	82,35
300	» » » 7 % » 1973-1988 VII emiss.	89,70	86,20	80,73	77,58
301	Banco di Napoli 5 %	96,95	94,45	87,26	85,01
302	» » 6 % ord.	92,15	88,15	82,94	79,34
303	» » 6 % conversione	90 —	87 —	81 —	78,30
304	» » 7 % Cred. ind. (1971-1986) I emiss.	93,95	90,45	84,56	81,41
305	» » 7 % » » (1971-1986) II emiss.	94,85	91,35	85,37	82,22
306	» » 7 % » » (1972-1987) III emiss.	94,75	91,25	85,28	82,13
307	» » 6,50 % » » (1973-1980)	93,75	90,50	84,38	81,45
308	Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Milano 3,50 %	91,75	90 —	82,58	81 —
309	» » » » » » 4 %	94,50	92,50	85,05	83,25
310	» » » » » » 5 %	99,85	97,35	89,87	87,62
311	» » » » » » 6 %	97,95	94,95	87,62	85,46
312	» » » » » » 6 % OO.PP. (ex 5 %)	98,20	95,20	88,38	85,68
313	» » » » » » 6 % OO.PP.	98,35	95,35	88,52	85,82
314	» » di Bologna 3,50 %	88,75	85,50	79,88	76,95
315	» » » 4 %	90,50	88,50	81,45	79,65
316	» » » 5 % II serie	96,40	93,90	86,76	84,51
317	» » » 5 % III serie	98 —	95,50	88,20	85,95
318	» » » 6 % II e III serie conv.	98,05	95,05	88,25	85,55
319	» » » 6 % (ex 5 %)	98,05	95,05	88,25	85,55
320	» » » 5 % OO.PP.	97,55	95,05	87,80	85,55
321	» » » 6 % OO.PP.	98,05	95,05	88,25	85,55
322	Monte dei Paschi di Siena 5 %	102,50	100 —	92,25	90 —
323	» » » 6 % conversione	98 —	95 —	88,20	85,50
324	» » » 6 %	98 —	95 —	88,20	85,50
325	» » » 6 % OO.PP. (ex 5 %)	98 —	95 —	88,20	85,50
326	» » » 6 % OO.PP.	98 —	95 —	88,20	85,50

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1974 valevole per il 2° semestre 1974*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
327	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 3,50 %	96 —	94,25	86,40	84,83
328	» » » » 5 %	99 —	96,50	89,10	86,85
329	» » » » 6 % conversione	99,25	96,25	89,33	86,63
330	» » » » 6 %	99,55	96,55	89,60	86,90
331	» » » » 5 % OO.PP.	99 —	96,50	89,10	86,85
332	» » » » 6 % OO.PP.	99,55	96,55	89,60	86,90
333	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50 % ventennale	84,70	81,95	76,23	73,76
334	» » » » » 6 % trentennale s.o.	95,65	92,65	86,09	83,39
335	» » » » » 6 % ventennale s.o.	85,85	82,85	77,27	74,57
336	» » » » » 7 % quinq. I em. 1971 s.o.	100,60	97,10	90,54	87,39
337	» » » » » 7 % decen. I em.	97,85	94,35	88,07	84,92
338	» » » » » 7 % » II » 1971	102,20	98,70	90,98	88,83
339	» » » » » 7 % » III » 1972	95,95	92,45	86,36	83,21
340	» » » » » 7 % » IV » 1972	96,75	93,25	87,08	83,93
341	» » » » » 7 % » V » 1973	97,40	93,90	87,66	84,51
342	» » » » » 7 % » VI » 1973	98,10	94,60	88,29	85,14
343	» » » » » 7 % quind. s.o. I em. 1970	93,50	90 —	84,15	81 —
344	» » » » » 7 % » s.o. II »	101,35	97,85	91,22	88,07
345	» » » » » 7 % » s.o. III »	93 —	89,50	83,70	80,55
346	» » » » » 7 % » s.o. IV »	93 —	89,50	83,70	80,55
347	» » » » » 7 % » s.o. V »	93,25	89,75	83,93	80,78
348	» » » » » 7 % » s.o. VI »	92,40	88,90	83,16	80,01
349	» » » » » 7 % » s.o. VII »	93,60	90,10	84,24	81,09
350	» » » » » 7 % vent. I em.	93,25	89,75	83,93	80,78
351	» » » » » 7 % » II » 1972 s.o.	92,60	89,10	83,34	80,19
352	» » » » » 7 % » III » 1972-92	92,50	89 —	83,25	80,10
353	» » » » » 7 % » IV » 1973	93,20	89,70	83,88	80,73
354	» » » » » 7 % » V » 1973	84,30	80,80	75,87	72,72
355	» » » » » 5,50 % 1946 Edison s.s.	98,75	96 —	88,88	86,40
356	» » » » » 6 % 1955 » s.s.	100,25	97,25	90,23	87,53
357	» » » » » 6 % 1956 » s.s.	99,85	96,85	88,87	87,17
358	» » » » » 6 % s.s. Montecatini	98,40	95,40	88,56	85,86
359	» » » » » 6 % s.s. Export 1965	97,45	94,45	87,71	85,01
360	» » » » » 6 % s.s. quinquenn. Export	102,50	99,30	92,07	89,37
361	» » » » » 6 % s.s. quinquenn. Export 1970-74	101,70	98,70	91,53	88,83
362	» » » » » 6 % s.s. Export « A » 1968-1979	99,65	96,65	89,69	86,99
363	» » » » » 7 % s.s. Export « A » I tr.	105,85	102,35	95,27	92,12
364	» » » » » 6 % s.s. Export « B » 1968-1980	100,15	97,15	90,14	87,44
365	» » » » » 6 % O. str. Mezz. s.s. III emiss. 1965-1980	99,35	96,35	89,42	86,72
366	» » » » » 6 % O. str. Mezz. s.s. IV emiss. 1965-1980	97,60	94,60	87,84	85,04
367	» » » » » 6 % O. str. Mezz. s.s. V emiss. 1965-1981	101,50	98,50	100,45	88,65
368	» » » » » 6 % s.s. Svil. Ind. I emiss	99,50	96,50	89,55	88,85
369	» » » » » 6 % s.s. » » serie A	97,35	94,35	87,62	84,92
370	» » » » » 7 % s.s. » » » B	92,80	89,30	83,52	80,37
371	» » » » » 7 % s.s. » » » C	91,60	88,10	82,44	79,29
372	» » » » » 7 % s.s. » » » D	92,25	88,75	83,03	79,88
373	» » » » » 7 % s.s. » » » E	92,20	88,70	82,98	79,83
374	» » » » » 7 % s.s. » » » F	92,20	88,70	82,98	79,83
375	» » » » » 7 % s.s. » » » G	94,50	91 —	85,05	81,90
376	» » » » » 7 % s.s. » » » H	92,80	89,30	83,52	80,37
377	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	95,20	93,45	85,68	84,11
378	» » » » 5 %	102,50	100 —	92,25	90 —
379	Mediocredito Centrale 6 % (1967-1977)	94,70	91,70	85,23	82,53

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1974 valevole per il 2° semestre 1974*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
380	Mediocredito Centrale 6 % (1968-1978)	96,85	93,85	87,17	85,47
381	» » 6 % (1970-1980)	96,35	93,35	86,72	84,02
382	» » 7 % (1971-1979)	97,40	93,90	87,66	84,51
383	» » 7 % (1971-1981) I emissione	107,85	104,35	97,07	93,92
384	» » 7 % (1971-1981) II »	100,25	96,75	90,23	87,08
385	» » 7 % (1972-1982) I »	94 —	90,50	84,60	81,45
386	» » 7 % (1972-1982) II »	94,40	91,90	84,96	82,71
387	» » 7 % (1973-1983)	101,50	98 —	91,35	88,20
388	Consorzio Nazionale Cred Agrario Migliioram. - serie C 5 % (1948-1978)	96,75	84,25	87,08	75,83
389	» » » » » » D 5 % (1953-1983)	83,25	80,75	74,93	72,68
390	» » » » » » F 5 % (1963-1993)	84,80	82,30	76,32	74,07
391	» » » » » » G 6 % (1970-1995)	96,50	93,50	86,85	84,15
392	Istituto Mobiliare Italiano 6 % XVIII emissione	102,50	99,50	92,25	89,55
393	» » » 6 % XX »	97,75	94,75	87,98	85,28
394	» » » 5 % XXI »	96,80	94,30	87,12	84,87
395	» » » 5 % XXII »	87,45	84,95	78,71	76,46
396	» » » 5 % XXIII »	85,80	83,30	77,22	74,97
397	» » » 5,50 % XXIV »	90,35	87,60	81,32	78,84
398	» » » 6 % XXV »	89,80	86,80	80,82	78,12
399	» » » 6 % XXVI »	84,80	81,80	76,32	73,62
400	» » » 6 % XXVII »	84,75	81,75	76,28	73,58
401	» » » 7 % XXVIII »	92,45	88,95	83,21	80,06
402	» » » 7 % XXIX »	91,30	87,80	82,17	79,02
403	» » » 7 % XXX »	125,50	122 —	89,95	109,80
404	» » » 7 % XXXI » optate	97 —	93,50	87,30	84,15
405	» » » 7 % XXXI »	101,20	97,70	100,18	87,93
406	» » » 7 % XXXII (1971-1983)	93,85	90,35	84,47	81,32
407	» » » 7 % XXXIII emissioni non optate 1972-1988	92 —	88,50	82,80	79,65
408	» » » 7 % XXXIII optabili 1972-1978	97,35	93,85	87,62	84,47
409	» » » 7 % XXXIV emissione 1971-1991	92,95	89,45	83,66	80,51
410	» » » 7 % XXXV » 1972-1987	95,75	92,25	86,18	83,03
411	» » » 6 % Credito Navale (sez. Aut. I.M.I.) 1963-80	91,50	88,50	82,35	79,65
412	» » » 6 % » » » » » 1967-83	90,15	87,15	81,14	78,44
413	» » » 7 % » » » » » 1970-87	92,35	88,85	83,12	79,97
414	» » » 6,25 % serie speciale 1964	92,92	89,80	83,63	80,82

(7244)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

La specialità medicinale denominata « Atossibetina Ganassini » confetti, della ditta Istituto Ganassini di Milano, revocata con decreto n. 4442/R del 23 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 2 settembre 1974, deve intendersi nella confezione da *20* confetti, anzichè da *10* confetti.

(7569)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari 16 ottobre 1972, n. 6272, il rettore pro-tempore dell'Università degli studi di Bari è stato autorizzato ad accettare, per conto dell'ateneo, la donazione di L. 10.000.000, disposta dalla ditta I.C.I.M. di Foggia, per l'acquisto di opere artistiche per la galleria d'arte nella nuova sede della facoltà di ingegneria.

(7545)

Vacanza della seconda cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze è vacante la seconda cattedra di diritto amministrativo alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7685)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 381, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 18 giugno 1970 dalla professoressa Bianco Lidia Maria, avverso il provvedimento 7 marzo 1970 adottato dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Potenza, che rigettava il ricorso gerarchico circa le nomine conferite ai professori Calabrese, Mascolo, Pernetti e Burti Luisi per le sedi richieste dalla ricorrente.

(7549)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di segretario di 3ª classe in prova

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di segretario di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura

Art. 2.
Requisiti

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma d'istruzione secondaria di 2° grado rilasciato da un istituto della Repubblica;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei concorrenti che abbiano già rapporto d'impiego con l'Ente;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

e) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) non essere stati destituiti dal servizio presso una pubblica amministrazione;

h) avere ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.
Domanda

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura, redatta sulla prescritta carta da bollo e firmata dall'aspirante, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura, viale Beethoven, 48, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

b) la data e il luogo di nascita, nonchè l'aspirante che abbia superato il limite massimo di età (trentadue anni), i titoli posseduti che in base alle vigenti disposizioni in materia gli danno diritto alle elevazioni del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

f) il titolo di studio d'istruzione secondaria di 2° grado di cui è in possesso con l'indicazione dell'anno e dell'istituto in cui è stato conseguito;

g) l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio indirizzo (domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti al concorso) ed il numero del codice postale;

l) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

m) i servizi eventualmente prestati presso altre amministrazioni pubbliche e le cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda di ammissione al concorso, dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono o da un notaio. Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente il visto del capo del servizio dal quale dipendono. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Ente.

Le comunicazioni inerenti il concorso sono effettuate dall'Ente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazione in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto a particolari benefici, preferenza a parità di punteggio complessivo e, se del caso, a precedenza, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito al precedente art. 3.

Art. 5.
Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati o destituiti da una pubblica amministrazione. La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è del consiglio di amministrazione.

Art. 6.
Commissione di esame

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del presidente dell'Ente, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del regolamento organico del personale.

Art. 7.
Svolgimento degli esami

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

1) su un tema di diritto privato;

2) su un tema di diritto del lavoro e di legislazione sociale, con particolare riguardo alla natura, compiti e funzioni dell'E.N.P.A.I.A. - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Per ciascuna prova scritta saranno concesse sei ore di tempo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre:

elementi di diritto pubblico;

elementi di diritto amministrativo.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui all'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente bando.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Titoli di precedenza o preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle vigenti norme, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, termine prorogato a tre mesi per i cittadini italiani profughi dalla Libia, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso degli eventuali titoli:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dalla amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c)*, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c)*; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d)*;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e)* nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

l) i candidati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m)* rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, dovranno produrre le relative attestazioni di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 815.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le preferenze sottoindicate:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra speciale attestazione di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria e gli atti del concorso saranno sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Ente che, riconosciuta la regolarità del provvedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle precedenze e delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti sia per la partecipazione al concorso, sia per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate con affissione all'albo dello Ente.

Di detta pubblicazione deve essere data, entro venti giorni, notizia all'interessato con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento, risultante dall'apposito avviso, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 10.

Presentazione dei documenti ai fini della nomina

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la valida partecipazione al concorso, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Ente entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti in carta bollata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autentica notarile del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno produrre altresì i documenti necessari per comprovare tale diritto ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini di cui al precedente art. 8;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il concorrente è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di buona condotta morale e civile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro. Qualora il candidato abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata con l'indicazione se essa menomi o no l'aftitudine al posto di lavoro. In caso di mutilati o invalidi di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che il candidato non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare in data recente, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso contrario, certificato dell'esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di comunicazione di cui al precedente art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno inoltre attestare rispettivamente, che gli interessati godevano della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 11.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina in prova per un periodo di sei mesi durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto, dalle disposizioni in vigore presso l'Ente, per il personale della carriera direttiva con la qualifica corrispondente.

La nomina dei vincitori che per motivo ritenuto giustificato dall'Ente assumeranno servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumeranno servizio.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'Ente ritenga giustificato non assumono servizio entro il termine stabilito, sono dichiarati decaduti dalla nomina alla qualifica di cui al concorso.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi; ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il presidente dell'Ente dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con provvedimento motivato.

Art. 12.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione, nelle corrispondenti carriere, del personale statale.

Roma, addì 26 giugno 1974

Il presidente: PALMIOTTI

ALLEGATO *A*

(Su carta da bollo)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura - Viale Beethoven, 48 - 00144 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . ., codice postale n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di segretario di 3ª classe in prova, carriera di concetto, riservato a candidati in possesso del diploma d'istruzione secondaria di 2° grado.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso perchè (2) . . . . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di avere l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

e) di non avere riportato condanne penali (4) . . .;

f) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . .;

g) di avere adempiuto agli obblighi di leva (5) . . .;

h) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i) di aver prestato servizio presso (6) . . . . .;

l) di aver preso esatta visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, riconoscendo che l'Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto all'indirizzo medesimo . . . .

Data . . . . .

Firma . . . .
(che deve essere autenticata nei modi stabiliti dall'art. 3 del bando)

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito e quindi il nome ed il cognome proprio.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età qualora l'aspirante abbia superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare se trovasi attualmente in servizio militare o se non ha prestato servizio perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva oppure perchè, pure essendo stato dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali l'aspirante abbia eventualmente prestato servizio precisando i periodi di impiego e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

Il presidente: PALMIOTTI

ALLEGATO *B*

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità o di altro documento di riconoscimento con fotografia, non scaduto, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno alle prove scritte dopo la lettura del tema, non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

4) Per ogni prova scritta e ad ogni concorrente saranno forniti dalla commissione esaminatrice anche due buste di diverso formato ed un cartoncino. Il concorrente trascriverà su quest'ultimo il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita e, quindi, lo chiuderà nella busta più piccola.

Terminata la prova, e comunque alla scadenza del termine prescritto, il concorrente inserirà detta busta chiusa ed il proprio lavoro, anche se non ultimato (bella copia e minute sulle quali, a pena di nullità, non debbono essere apposti nè firma, ne altro contrassegno) nella busta più grande e, chiusa anche questa, la consegnerà ai commissari presenti.

Il presidente: PALMIOTTI

(7573)

Concorso pubblico, per esami, a dodici posti di applicato di 3ª classe in prova

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a dodici posti di applicato di 3ª classe in prova nella carriera esecutiva dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Art. 2.

Requisiti

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei concorrenti che abbiano già rapporto d'impiego con l'Ente;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

e) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) non essere stati destituiti dal servizio presso una pubblica amministrazione;

h) avere ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura, redatta sulla prescritta carta da bollo e firmata dall'aspirante, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura, viale Beethoven, 48, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

b) la data e il luogo di nascita, nonchè l'aspirante che abbia superato il limite massimo di età (trentadue anni), i titoli posseduti che in base alle vigenti disposizioni in materia gli danno diritto alle elevazioni del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

f) il titolo di studio d'istruzione secondaria di 1° grado di cui è in possesso con l'indicazione dell'anno e dell'istituto in cui è stato conseguito;

g) l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio indirizzo (domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti al concorso) ed il numero del codice postale;

l) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

m) i servizi eventualmente prestati presso altre amministrazioni pubbliche e le cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda di ammissione al concorso, dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono o da un notaio. Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente il visto del capo del servizio dal quale dipendono. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Ente.

Le comunicazioni inerenti il concorso sono effettuate dall'Ente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazione in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto a particolari benefici, preferenza a parità di punteggio complessivo e, se del caso, a precedenza, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito al precedente art. 3.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati o destituiti da una pubblica amministrazione. La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del presidente dell'Ente, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

Svolgimento degli esami

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno:

1) in un componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

2) in un saggio di aritmetica elementare.

Per ciascuna prova scritta saranno concesse sei ore di tempo.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato;

2) le varie forme di assicurazione sociale e gli Enti che vi provvedono, con particolare riguardo alla natura, compiti e funzioni dell'E.N.P.A.I.A. - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui all'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente bando.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art 8.

Titoli di precedenza o preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle vigenti norme, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, termine prorogato a tre mesi per i cittadini italiani profughi dalla Libia, a sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso degli eventuali titoli:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dalla amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

l) i candidati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, dovranno produrre le relative attestazioni di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 815.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le preferenze sottoindicate:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra speciale attestazione di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria e gli atti del concorso saranno sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Ente che, riconosciuta la regolarità del provvedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle precedenze e delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti sia per la partecipazione al concorso, sia per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate con affissione all'albo dello Ente.

Di detta pubblicazione deve essere data, entro venti giorni, notizia all'interessato con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento, risultante dall'apposito avviso, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 10.

Presentazione dei documenti ai fini della nomina

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la valida partecipazione al concorso, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Ente entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti in carta bollata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autentica notarile del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno produrre altresì i documenti necessari per comprovare tale diritto ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini di cui al precedente art. 8;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il concorrente è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di buona condotta morale e civile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro. Qualora il candidato abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata con l'indicazione se essa menomi o no l'attitudine al posto di lavoro. In caso di mutilati o invalidi di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che il candidato non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare in data recente, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso contrario, certificato dell'esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di comunicazione di cui al precedente art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno inoltre attestare rispettivamente, che gli interessati godevano della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 11.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina in prova per un periodo di sei mesi durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto, dalle disposizioni in vigore presso l'Ente, per il personale della carriera direttiva con la qualifica corrispondente.

La nomina dei vincitori che per motivo ritenuto giustificato dall'Ente assumeranno servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumeranno servizio.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'Ente ritenga giustificato non assumono servizio entro il termine stabilito, sono dichiarati decaduti dalla nomina alla qualifica di cui al concorso.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi; ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il presidente dell'Ente dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con provvedimento motivato.

Art. 12.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando di osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione, nelle corrispondenti carriere, del personale statale.

Roma, addì 26 giugno 1974

Il presidente: PALMIOTTI

ALLEGATO *A*

(Su carta da bollo)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura - Viale Beethoven, 48 - 00144 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . ., codice postale n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dodici posti di applicato di 3ª classe, carriera esecutiva, riservato a candidati in possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso perchè (2) . . . . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di avere l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

e) di non avere riportato condanne penali (4) . . .;

f) di essere in possesso del diploma di . . . conseguito presso . . . in data . . . . .,

g) di avere adempiuto agli obblighi di leva (5) . .,

h) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i) di aver prestato servizio presso (6) . . .,

l) di aver preso esatta visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, riconoscendo che l'Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto all'indirizzo medesimo . . . . . .

Data . .

Firma . . .
(che deve essere autenticata nei modi stabiliti dall'art. 3 del bando)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito e quindi il nome e cognome proprio.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età qualora l'aspirante abbia superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare se trovasi attualmente in servizio militare o se non ha prestato servizio perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva oppure perchè, pure essendo stato dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali l'aspirante abbia eventualmente prestato servizio precisando i periodi di impiego e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

Il presidente: PALMIOTTI

ALLEGATO *B*

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità o di altro documento di riconoscimento con fotografia, non scaduto, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno alle prove scritte dopo la lettura del tema, non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, ne pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

4) Per ogni prova scritta e ad ogni concorrente saranno forniti dalla commissione esaminatrice anche due buste di diverso formato ed un cartoncino. Il concorrente trascriverà su quest'ultimo il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita e, quindi, lo chiuderà nella busta più piccola.

Terminata la prova, e comunque alla scadenza del termine prescritto, il concorrente inserirà detta busta chiusa ed il proprio lavoro, anche se non ultimato (bella copia e minute sulle quali, a pena di nullità, non debbono essere apposti nè firma, nè altro contrassegno) nella busta più grande e, chiusa anche questa, la consegnerà ai commissari presenti.

Il presidente: PALMIOTTI

(7574)

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di consigliere in prova

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Art. 2.

Requisiti

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei concorrenti che abbiano già rapporto d'impiego con l'Ente;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

e) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) non essere stati destituiti dal servizio presso una pubblica amministrazione;

h) avere ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura, redatta sulla prescritta carta da bollo e firmata dall'aspirante, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura, viale Beethoven, 48, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

b) la data e il luogo di nascita, nonchè l'aspirante che abbia superato il limite massimo di età (trentadue anni), i titoli posseduti che in base alle vigenti disposizioni in materia gli danno diritto alle elevazioni del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

f) il titolo di studio, specificando presso quale università o istituto l'abbia conseguito e in quale data;

g) l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio indirizzo (domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti al concorso) ed il numero del codice postale;

l) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

m) i servizi eventualmente prestati presso altre amministrazioni pubbliche e le cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda di ammissione al concorso, dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono o da un notaio. Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente il visto

del capo del servizio dal quale dipendono. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Ente.

Le comunicazioni inerenti il concorso sono effettuate dall'Ente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazione in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto a particolari benefici, preferenza a parità di punteggio complessivo e, se del caso, a precedenza, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito al precedente art. 3.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati o destituiti da una pubblica amministrazione. La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del presidente dell'Ente, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del regolamento organico per il personale.

Art. 7.

Svolgimento degli esami

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

1) su un tema di diritto privato e/o diritto del lavoro;
2) su un tema di diritto amministrativo.

Per ciascuna prova scritta saranno concesse otto ore di tempo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre:

economia politica;
scienza delle finanze;
legislazione sociale e diritto costituzionale.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui all'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente bando.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Titoli di precedenza o preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle vigenti norme, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, termine prorogato a tre mesi per i cittadini italiani profughi dalla Libia, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso degli eventuali titoli:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dalla amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c)*, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c)*; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d)*;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e)* nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

l) i candidati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m)* rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, dovranno produrre le relative attestazioni di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 815.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le preferenze sottoindicate:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra speciale attestazione di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria e gli atti del concorso saranno sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Ente che, riconosciuta la regolarità del provvedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle precedenze e delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti sia per la partecipazione al concorso, sia per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate con affissione all'albo dello Ente.

Di detta pubblicazione deve essere data, entro venti giorni, notizia all'interessato con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento, risultante dall'apposito avviso, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 10.

Presentazione dei documenti ai fini della nomina

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la valida partecipazione al concorso, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Ente entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti in carta bollata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autentica notarile del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno produrre altresì i documenti necessari per comprovare tale diritto ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini di cui al precedente art. 8;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il concorrente è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di buona condotta morale e civile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro. Qualora il candidato abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata con l'indicazione se essa menomi o no l'attitudine al posto di lavoro. In caso di mutilati o invalidi di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che il candidato non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare in data recente, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso contrario, certificato dell'esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di comunicazione di cui al precedente art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno inoltre attestare rispettivamente, che gli interessati godevano della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 11.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina in prova per un periodo di sei mesi durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto, dalle disposizioni in vigore presso l'Ente, per il personale della carriera direttiva con la qualifica corrispondente.

La nomina dei vincitori che per motivo ritenuto giustificato dall'Ente assumeranno servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumeranno servizio.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'Ente ritenga giustificato non assumono servizio entro il termine stabilito, sono dichiarati decaduti dalla nomina alla qualifica di cui al concorso.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi; ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il presidente dell'Ente dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con provvedimento motivato.

Art. 12.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando di osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione, nelle corrispondenti carriere, del personale statale.

Roma, addì 26 giugno 1974

Il presidente: PALMIOTTI

ALLEGATO *A*

(Su carta da bollo)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura - Viale Beethoven, 48 - 00144 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . e residente in . (provincia di . .) via . . . . n. . ., codice postale n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova, carriera direttiva, riservato ai laureati in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso perchè (2) . . . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di avere l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . .;

e) di non avere riportato condanne penali (4) . .;

f) di essere in possesso del diploma di laurea in . conseguito presso . . . in data . . . .;

g) di avere adempiuto agli obblighi di leva (5) . .;

h) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i) di aver prestato servizio presso (6) . .;

l) di aver preso esatta visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, riconoscendo che l'Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto all'indirizzo medesimo . . . .

Data . .

Firma . . .
(che deve essere autenticata nei modi stabiliti dall'art. 3 del bando)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito e quindi il nome ed il cognome proprio.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età qualora l'aspirante abbia superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare se trovasi attualmente in servizio militare o se non ha prestato servizio perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva oppure perchè, pure essendo stato dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali l'aspirante abbia eventualmente prestato servizio precisando i periodi d'impiego e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

Il presidente: PALMIOTTI

ALLEGATO *B*

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento con fotografia, non scaduto, rilasciato da un'autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno alle prove scritte dopo la lettura del tema, non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

4) Per ogni prova scritta e ad ogni concorrente saranno forniti dalla commissione esaminatrice anche due buste di diverso formato ed un cartoncino. Il concorrente trascriverà su quest'ultimo il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita e, quindi, lo chiuderà nella busta più piccola.

Terminata la prova, e comunque alla scadenza del termine prescritto, il concorrente inserirà detta busta chiusa ed il proprio lavoro, anche se non ultimato (bella copia e minute sulle quali, a pena di nullità, non debbono essere apposti nè firma, nè altro contrassegno) nella busta più grande e, chiusa anche questa, la consegnerà ai commissari presenti.

Il presidente: PALMIOTTI

(7575)

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Art. 2.

Requisiti

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei concorrenti che abbiano già rapporto d'impiego con l'Ente;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

e) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) non essere stati destituiti dal servizio presso una pubblica amministrazione;

h) avere ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura, redatta sulla prescritta carta da bollo e firmata dall'aspirante, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della

agricoltura, viale Beethoven, 48, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

b) la data e il luogo di nascita, nonchè l'aspirante che abbia superato il limite massimo di età (trentadue anni), i titoli posseduti che in base alle vigenti disposizioni in materia gli danno diritto alle elevazioni del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

f) il titolo di studio, specificando presso quale università o istituto l'abbia conseguito ed in quale data;

g) l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio indirizzo (domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti al concorso) ed il numero del codice postale;

l) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

m) i servizi eventualmente prestati presso altre amministrazioni pubbliche e le cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda di ammissione al concorso, dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono o da un notaio. Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente il visto del capo del servizio dal quale dipendono. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Ente.

Le comunicazioni inerenti il concorso sono effettuate dall'Ente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazione in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto a particolari benefici, preferenza a parità di punteggio complessivo e, se del caso, a precedenza, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito al precedente art. 3.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati o destituiti da una pubblica amministrazione. La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del presidente dell'Ente, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

Svolgimento degli esami

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte verteranno:

1) su un tema di diritto amministrativo;

2) su un tema di economia politica e/o politica economica e finanziaria.

Per ciascuna prova scritta saranno concesse otto ore di tempo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre:

ragioneria generale e applicata;
diritto privato e commerciale;
diritto del lavoro e legislazione sociale.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui all'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente bando.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora, e dei locali in cui saranno tenute le prove.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Titoli di precedenza o preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle vigenti norme, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, termine prorogato a tre mesi per i cittadini italiani profughi dalla Libia, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso degli eventuali titoli:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dalla amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c)*, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c)*; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d)*;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e)* nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati

irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

l) i candidati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera m) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, dovranno produrre le relative attestazioni di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 815.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le preferenze sottoindicate:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra speciale attestazione di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria e gli atti del concorso saranno sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Ente che, riconosciuta la regolarità del provvedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle precedenze e delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti sia per la partecipazione al concorso, sia per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate con affissione all'albo dello Ente.

Di detta pubblicazione deve essere data, entro venti giorni, notizia all'interessato con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento, risultante dall'apposito avviso, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 10.

Presentazione dei documenti ai fini della nomina

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la valida partecipazione al concorso, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Ente entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti in carta bollata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autentica notarile del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno produrre altresì i documenti necessari per comprovare tale diritto ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini di cui al precedente art. 8;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il concorrente è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di buona condotta morale e civile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro. Qualora il candidato abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata con l'indicazione se essa menomi o no l'attitudine al posto di lavoro. In caso di mutilati o invalidi di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che il candidato non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare in data recente, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso contrario, certificato dell'esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di comunicazione di cui al precedente art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno inoltre attestare rispettivamente, che gli interessati godevano della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 11.
Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina in prova per un periodo di sei mesi durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto, dalle disposizioni in vigore presso l'Ente, per il personale della carriera direttiva con la qualifica corrispondente.

La nomina dei vincitori che per motivo ritenuto giustificato dall'Ente assumeranno servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumeranno servizio.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'Ente ritenga giustificato non assumono servizio entro il termine stabilito, sono dichiarati decaduti dalla nomina alla qualifica di cui al concorso.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi; ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il presidente dell'Ente dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con provvedimento motivato.

Art. 12.
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione, nelle corrispondenti carriere, del personale statale.

Roma, addì 26 giugno 1974

Il presidente: PALMIOTTI

ALLEGATO *A*

(Su carta da bollo)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura - Viale Beethoven, 48 - 00144 ROMA

Il sottoscritto (1) nato a . (provincia di . .) il . . . e residente in . (provincia di . .) via . . n. . ., codice postale n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di consigliére in prova, carriera direttiva, riservato ai laureati in scienze economiche e commerciali.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso perchè (2) . . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di avere l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

e) di non aver riportato condanne penali (4) . .;

f) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali conseguito presso . in data . .

g) di avere adempiuto agli obblighi di leva (5) . .;

h) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i) di aver prestato servizio presso (6) . . . . .;

l) di aver preso esatta visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, riconoscendo che l'Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto all'indirizzo medesimo . . . .

Data . . . . .

Firma . . . .
(che deve essere autenticata nei modi stabiliti dall'art. 3 del bando)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito e quindi il nome ed il cognome proprio.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età qualora l'aspirante abbia superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare se trovasi attualmente in servizio militare o se non ha prestato servizio perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva oppure perchè, pure essendo stato dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali l'aspirante abbia eventualmente prestato servizio precisando i periodi di impiego e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

Il presidente: PALMIOTTI

ALLEGATO *B*

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità o di altro documento di riconoscimento con fotografia, non scaduto, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno alle prove scritte dopo la lettura del tema, non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

4) Per ogni prova scritta e ad ogni concorrente saranno forniti dalla commissione esaminatrice anche due buste di diverso formato ed un cartoncino. Il concorrente trascriverà su quest'ultimo il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita e, quindi, lo chiuderà nella busta più piccola.

Terminata la prova, e comunque alla scadenza del termine prescritto, il concorrente inserirà detta busta chiusa ed il proprio lavoro, anche se non ultimato (bella copia e minute sulle quali, a pena di nullità, non debbono essere apposti nè firma, nè altro contrassegno) nella busta più grande e, chiusa anche questa, la consegnerà ai commissari presenti.

Il presidente: PALMIOTTI

(7576)

ANTONIO SESSA, *direttore*   DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742460)